

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2008/0018(COD)

9.10.2008

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

Relatore per parere: David Hammerstein

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Con un bilancio di circa 13 miliardi di euro nel commercio al dettaglio, un totale di 2 000 produttori e quasi 100 000 dipendenti, l'industria dei giocattoli può non essere fra le maggiori attività produttive europee in termini di fatturato ma dispone probabilmente della più ampia base di mercato all'interno di un gruppo di consumatori vulnerabile come quello dei bambini, che nell'UE a 27 si aggira intorno agli 80 milioni di persone di età inferiore ai 15 anni.

La necessità di un apposito regolamento applicabile a un settore specifico quanto quello dei giocattoli ha portato all'adozione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli nel maggio 1988. Indubbiamente, sin dalla sua entrata in vigore tale direttiva ha disciplinato con successo l'attività del settore in questione. Nel 2007, il ritiro di milioni di giocattoli da parte dei principali produttori di tutto il mondo ha tuttavia palesato l'incapacità delle disposizioni contenute in tale direttiva di tenere il passo dell'evoluzione e della dinamicità dell'industria dei giocattoli, sancendo dunque l'inadeguatezza della normativa esistente nel far fronte alle problematiche emergenti nel settore.

In risposta a tali sviluppi e alla crescente preoccupazione dei consumatori circa il livello di sicurezza dei giocattoli commercializzati in Europa, nel gennaio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di rafforzamento della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli in grado di rendere conto delle priorità sotto riportate.

- I. *Rafforzamento dei requisiti di sicurezza* – divieto di utilizzo di sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) e fragranze allergizzanti; abbassamento dei limiti previsti per le sostanze nocive; inasprimento delle misure relative alle avvertenze e alle proprietà fisico-meccaniche dei giocattoli; nuove disposizioni relative ai giocattoli contenuti all'interno dei prodotti alimentari;
- II. *Applicazione più efficiente e coerente della direttiva* – potenziamento della vigilanza del mercato all'interno degli Stati membri; miglioramento e rafforzamento delle norme relative al marchio CE e della procedura di valutazione della sicurezza;
- III. *Chiarificazione del campo di applicazione della direttiva e dei concetti in essa contenuti* – elenco dei prodotti esclusi dall'ambito della direttiva; elenco contenente le definizioni dei termini impiegati nella direttiva.

Il relatore accoglie con favore l'iniziativa di revisione che si è resa necessaria relativamente alla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. La proposta si muove nella giusta direzione attraverso il rafforzamento delle misure esistenti e l'introduzione di nuovi provvedimenti in grado di coprire tutti gli ambiti contestati in materia di regolamentazione della sicurezza dei giocattoli in Europa.

Al fine di garantire il più alto livello di tutela dei minori, occorre tuttavia prestare ulteriore attenzione non tanto all'ambito di applicazione quanto all'accuratezza di alcune categorie di misure.

Proprietà chimiche dei giocattoli: le sostanze cancerogene (classificate come CMR appartenenti alle tre categorie esistenti, 1, 2 e 3) e tutti i componenti pericolosi

presentano un rischio molto grave per la salute dei bambini. L'insorgenza di danni irreversibili alla salute può verificarsi da un giorno all'altro ma anche dopo un'esposizione prolungata a tali sostanze. Similmente, è ampiamente riconosciuto come alcune fragranze provochino allergie di difficile trattamento. A tal proposito, il relatore sostiene l'opportunità di adottare misure quanto più rigide possibili al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute mediante l'introduzione di un divieto generale delle sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 e di una possibilità di deroga a tale divieto riservata alla categoria 3. Deve inoltre essere introdotto un divieto relativo a tutte le fragranze e a un elenco di sei elementi pericolosi (arsenico, mercurio, piombo, stagno organico, cadmio e cromo IV).

Procedura di valutazione della sicurezza: la procedura di valutazione della sicurezza costituisce un elemento chiave nell'ambito delle misure intese a garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli immessi sul mercato e come tale necessita di un ulteriore consolidamento. Senza necessità di sovraccaricare il settore, occorre introdurre l'esame CE del tipo almeno per le categorie di giocattoli più pericolose ed effettuare con cadenza annuale controlli a campione relativamente a detti gruppi di giocattoli al fine di garantire controlli regolari sulla sicurezza della produzione che vadano oltre i test iniziali sui prototipi.

Flessibilità delle disposizioni della direttiva: l'industria dei giocattoli si è dimostrata estremamente dinamica e capace di una rapida evoluzione in termini di progettazione di nuovi prodotti, design, materiali utilizzati e così via. Le nuove disposizioni contenute all'interno della direttiva riveduta devono essere studiate in modo tale da garantire la flessibilità necessaria a rispondere a sviluppi e rischi imprevedibili ed evitare dunque incidenti prevenibili con un'azione rapida, anziché con una reazione, da parte di produttori, legislatori e autorità di controllo. La procedura di regolamentazione con controllo deve pertanto essere estesa e assumere un ruolo importante nei seguenti ambiti: modifica dei limiti relativi alle caratteristiche fisiche dei giocattoli (velocità, rumore, temperatura), modifica dell'elenco di prodotti non considerati come giocattoli ai sensi della direttiva, modifica dell'elenco dei giocattoli classificati nelle quattro categorie di giocattoli pericolosi da sottoporre all'esame CE del tipo.

Il principio di precauzione relativo alla sicurezza dei giocattoli consentirà inoltre l'adozione di opportune misure laddove sussista un rischio potenziale per la salute ma non sia disponibile una cronologia sufficiente degli incidenti in grado di garantire l'applicazione di tali misure di tutela.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Un altro dei principali obiettivi del nuovo sistema che sarà istituito dalla presente direttiva è quello di incoraggiare e, in taluni casi, di garantire la sostituzione delle sostanze e dei materiali pericolosi utilizzati nei giocattoli con sostanze o tecnologie meno pericolose quando esistano alternative economicamente e tecnicamente idonee.

Motivazione

L'emendamento è un adattamento del regolamento REACH (considerando 12).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono prendere le misure necessarie per garantire che siano resi disponibili sul mercato solo i giocattoli conformi alla normativa applicabile. La presente direttiva stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al rispettivo ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

(8) La presente direttiva si basa sul principio che tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero fabbricare, importare o immettere sul mercato giocattoli con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie per garantire che, in condizioni di normale utilizzo e ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla sicurezza e alla salute dei bambini e all'ambiente. Gli operatori economici devono prendere le misure necessarie per garantire che siano resi disponibili sul mercato solo i giocattoli conformi alla normativa applicabile. La presente direttiva stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al rispettivo ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

Motivazione

L'emendamento introduce un dovere di diligenza da parte degli operatori economici. Si tratta di un adattamento ispirato alle disposizioni del regolamento REACH (considerando 16).

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di garantire **la** protezione dei bambini **da** rischi **individuati di recente**, è altresì opportuno adottare nuovi requisiti essenziali di sicurezza. Occorre in particolare completare e aggiornare le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli. Tali disposizioni devono precisare che i giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione. Tali disposizioni devono tuttavia essere adattate ai bisogni specifici dei bambini, che rappresentano un gruppo vulnerabile di consumatori. Devono pertanto essere elaborate nuove disposizioni relative alle sostanze classificate come **cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)** a norma della direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle

Emendamento

(16) Al fine di garantire **un elevato livello di** protezione dei bambini **e dell'ambiente dai rischi, le sostanze pericolose, in particolare quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché le sostanze e gli elementi allergenici, dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione conformemente al principio di precauzione.** È altresì opportuno adottare nuovi requisiti essenziali di sicurezza. Occorre in particolare completare e aggiornare le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli. Tali disposizioni devono precisare che i giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione. Tali disposizioni devono tuttavia essere adattate ai bisogni specifici dei bambini, che rappresentano un gruppo vulnerabile di

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nonché relative alle fragranze nei giocattoli, in considerazione dei rischi particolari che queste sostanze possono comportare per la salute umana. I valori limite specifici di cui alla direttiva 88/378/CEE per alcune sostanze dovrebbero essere aggiornati in modo da tenere conto dei progressi del sapere scientifico.

consumatori. Devono pertanto essere elaborate nuove disposizioni relative alle sostanze classificate come CMR a norma della direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nonché relative alle fragranze nei giocattoli, in considerazione dei rischi particolari che queste sostanze possono comportare per la salute umana. I valori limite specifici di cui alla direttiva 88/378/CEE per alcune sostanze dovrebbero essere aggiornati in modo da tenere conto dei progressi del sapere scientifico.

Motivazione

L'emendamento richiama l'attenzione sull'importanza di trattare le sostanze estremamente problematiche. L'emendamento è un adattamento del regolamento REACH (considerando 69).

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Al fine di evitare ogni possibile duplicazione dei compiti di valutazione ai sensi della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), le sostanze CMR che sono state valutate e non sono state vietate ai sensi della presente direttiva non dovrebbero essere soggette a proposte di restrizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, a causa dei rischi per la salute umana, e non dovrebbero essere soggette al rilascio di un'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, a causa dei rischi per la salute umana, in conformità con l'articolo 58, paragrafo 2 dello stesso. Al fine di evitare simili

duplicazioni, le sostanze CMR che sono state valutate per l'utilizzo nei giocattoli e che non sono state vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 non dovrebbero essere soggette a restrizioni o a valutazione ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

Occorre evitare qualsiasi duplicazione di valutazione da parte dei diversi organismi dell'Unione europea per l'uso della stessa sostanza nei giocattoli. Una volta valutato se una sostanza è contenuta nei giocattoli ai sensi della presente direttiva, non dovrebbe poi diventare oggetto di restrizioni o essere soggetta alla procedura di autorizzazione prevista da REACH (articolo 58, paragrafo 2 del regolamento REACH). Analogamente, se non è vietata nel quadro di REACH per l'utilizzo in un giocattolo in seguito a pertinente valutazione, una sostanza non deve essere soggetta alle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) È necessario applicare un periodo transitorio armonizzato di due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per conformarsi alle sue disposizioni e un ulteriore periodo transitorio di tre anni per dare ai produttori di giocattoli e agli operatori economici il tempo necessario per conformarsi ai nuovi requisiti tecnici in materia di sostanze chimiche e assicurare l'applicazione coerente della presente direttiva all'interno dell'Unione europea.

Motivazione

La proposta prevede che gli Stati membri si astengano dal limitare l'immissione sul mercato di giocattoli che risultino conformi all'attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 88/378/CEE "al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva." Ciò significa che essi possono decidere di applicare le nuove disposizioni della direttiva immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Per ragioni di certezza del diritto, è importante evitare una situazione di questo tipo.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) “mandatario”: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza a compiere per conto del fabbricante determinate attività connesse con gli obblighi imposti a quest’ultimo dalla presente direttiva;

Motivazione

Occorre aggiungere una definizione di "mandatario" all'articolo 2.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un giocattolo che essi hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo o, se del caso, ne dispongono il ritiro dal mercato e il richiamo dagli utilizzatori finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il giocattolo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

7. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un giocattolo che essi hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria applicabile prendono le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo o, se del caso, ne dispongono il ritiro dal mercato e il richiamo dagli utilizzatori finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il giocattolo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese. ***I fabbricanti sospendono immediatamente l'immissione sul mercato del giocattolo finché non risulti conforme alla normativa comunitaria applicabile.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione

Mandatari

1. *I fabbricanti possono* nominare, mediante mandato scritto, **una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità (il "mandatario") autorizzata a compiere a loro nome determinate attività connesse con gli obblighi imposti ai fabbricanti a norma della presente direttiva.**

Emendamento

Obblighi dei mandatari

1. **Un fabbricante può** nominare, mediante mandato scritto, **un** mandatario **quale definito all'articolo 2, punto 3 bis.**

Motivazione

Ai fini della coerenza con i titoli degli articoli 3 e 5. Occorre aggiungere una definizione di "mandatario" all'articolo 2.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **possono esigere** che, all'immissione del giocattolo sul mercato nel proprio territorio, le avvertenze e le istruzioni di sicurezza **o parte di esse** figurino nella o nelle lingue ufficiali del paese.

Emendamento

3. Gli Stati membri **esigono** che, all'immissione del giocattolo sul mercato nel proprio territorio, **tutte** le avvertenze e le istruzioni di sicurezza figurino nella o nelle lingue ufficiali del paese.

Motivazione

Non è ammissibile che informazioni sulla sicurezza, tanto importanti per i consumatori, siano riportate in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del mercato sul quale il giocattolo viene immesso.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Allo scopo di adeguarli **agli** sviluppi scientifici e tecnici, la Commissione può modificare:

- a) l'allegato II, parte III, punti 7 e 8;
- b) l'allegato V.

Tali **provvedimenti, destinati** a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono **adottati** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Emendamento

1. Allo scopo di adeguarli **a** sviluppi scientifici e tecnici **praticabili**, la Commissione può modificare:

- a) l'allegato II, parte III, punti 7 e 8;
- b) l'allegato V.

Tali **misure, volte** a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono **adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2 **e previa valutazione del competente comitato scientifico**.

Motivazione

Riteniamo che il comitato scientifico debba prendere parte alla revisione degli Allegati II e V, per fornire consulenza scientifica e tecnica alla luce dei progressi scientifici.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può decidere in merito **all'uso** nei giocattoli di sostanze o preparati cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione delle categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Emendamento

2. La Commissione può decidere in merito **al contenuto** nei giocattoli di sostanze o preparati cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione delle categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2 **e previa valutazione del competente comitato scientifico**.

Motivazione

Riteniamo che il comitato scientifico debba prendere parte alla revisione degli Allegati II e V, per fornire consulenza scientifica e tecnica alla luce dei progressi scientifici.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 52

Testo della Commissione

Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato di giocattoli conformi alla direttiva 88/378/CEE e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva o ***entro il termine di*** due anni ***dalla*** sua entrata in vigore.

Emendamento

Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato di giocattoli conformi alla direttiva 88/378/CEE e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva o ***nei*** due anni ***successivi alla*** sua entrata in vigore.

Visti l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 1 e la parte III dell'allegato II sulle proprietà chimiche, gli Stati membri non vietano l'immissione sul mercato di giocattoli conformi alla direttiva 88/378/CEE e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva o nei tre anni successivi alla sua entrata in vigore.

Motivazione

E' importante che la presente direttiva entri in vigore in tutti gli Stati membri alla stessa data. Un ulteriore periodo è necessario per dar tempo agli organi centrali di sviluppare nuovi test e all'industria di conformarsi alle nuove prescrizioni tecniche in materia di prodotti chimici.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Allegato I – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis. I libri che non contengono elementi o oggetti aggiunti diversi da quelli in carta o cartone.

Motivazione

In seguito all'attuazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli del 1988, alcuni Stati membri hanno considerato i libri per bambini come giocattoli. Ciò ha portato a notevoli difficoltà per l'industria editoriale che pubblica libri per bambini in diversi Stati membri dell'Unione europea. A causa dell'importanza fondamentale dei libri, in particolare nell'età più giovane, per migliorare la capacità di lettura, è importante che la promozione di libri di lettura continui ad essere incoraggiata. Quindi, ai fini della direttiva, si deve considerare che un libro non è un giocattolo a meno che non contenga evidenti elementi connessi al gioco.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Allegato II – parte I – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare il rischio di strangolamento o di asfissia conseguente *all'ostruzione delle vie aeree dall'esterno, a livello della* bocca e *del* naso.

Emendamento

L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare il rischio di strangolamento o di asfissia conseguente *ad* ostruzione delle vie aeree *interna ed esterna alla* bocca e *al* naso.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Allegato II – parte III – punto 3

Testo della Commissione

3. Fatta salva l'applicazione delle restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è *vietato l'impiego nei* giocattoli *di* sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (*CMR*) ai sensi della direttiva 67/548/CEE, in una concentrazione singola pari o superiore alle pertinenti concentrazioni stabilite per la classificazione dei preparati contenenti tali sostanze a norma della direttiva 1999/45/CE, salvo nel caso in cui le sostanze siano contenute in componenti *dei giocattoli* o in parti *dei giocattoli distinte a livello microstrutturale*, ai quali i bambini non possano avere *fisicamente*

Emendamento

3. Fatta salva l'applicazione delle restrizioni di cui al punto 2, prima frase, *i* giocattoli *non devono contenere* sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione *della categoria 1 o 2* ai sensi *dell'allegato I* della direttiva 67/548/CEE, in una concentrazione singola pari o superiore alle pertinenti concentrazioni stabilite per la classificazione dei preparati contenenti tali sostanze a norma della direttiva 1999/45/CE, salvo nel caso in cui le sostanze siano contenute in componenti o in parti *del giocattolo* ai quali i bambini non possano avere accesso, *come stabilito*

accesso.

dalla norma EN 71.

Motivazione

Se le sostanze CMR delle categorie 1 o 2 non sono accessibili (il che significa che non vi è esposizione) l'uso dei giocattoli non presenta rischi. La sicurezza non migliora estendendo le restrizioni ai componenti non accessibili di un giocattolo. Per precisare tale concetto riteniamo importante introdurre la definizione di accessibilità stabilita dalla norma UE EN 71.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Allegato II – parte III – punto 4**

Testo della Commissione

4. Le sostanze ***o i preparati classificati*** come CMR ***della categoria*** 1 e 2 ai sensi della direttiva 67/548/CEE possono essere ***utilizzati*** nei giocattoli purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

Emendamento

4. Le sostanze ***classificate*** come CMR ***delle categorie*** 1 e 2 ai sensi ***dell'Allegato I*** della direttiva 67/548/CEE possono essere ***utilizzate*** nei giocattoli purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

Motivazione

La soppressione del termine "preparati" e l'indicazione dell'allegato I sono necessari per motivi di chiarezza giuridica.

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Allegato II – parte III – punto 4 – paragrafo 4.1**

Testo della Commissione

4.1 ***l'uso della sostanza è stato valutato dal*** comitato scientifico competente ***ed è risultato sicuro***, in particolare ***in considerazione dell'esposizione, ed è stata adottata una decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2;***

Emendamento

4.1 ***il*** comitato scientifico competente ***ha concluso che le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 ai sensi dell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE, contenute in componenti o in parti accessibili dei giocattoli e il cui livello supera i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 3, non costituiscono un rischio inaccettabile per la salute umana, in particolare per quanto riguarda l'esposizione.***

A tal fine, i fabbricanti possono presentare alla Commissione, entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 52, una richiesta di valutazione da parte del comitato scientifico competente del rischio costituito da sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 ai sensi dell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE. La richiesta è corredata delle pertinenti informazioni, in particolare in merito all'esposizione. Non appena riceve una richiesta, la Commissione incarica senza indugio il comitato scientifico di esprimere il proprio parere.

I fabbricanti possono immettere sul mercato giocattoli contenenti sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 ai sensi dell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE per le quali è stata presentata una richiesta e fino all'adozione della decisione.

Motivazione

La sicurezza non migliora applicando le restrizioni alle componenti interne del giocattolo. La norma prevede la definizione di tutti i particolari tecnici pertinenti ai fini della sicurezza del giocattolo, compresa la possibilità della rottura. Per questo motivo raccomandiamo che la definizione di accessibilità sia ripresa nella norma. Se non vi è esposizione a tali componenti, non v'è rischio per la salute del bambino.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Allegato II – parte III – punto 4 – paragrafo 4.2

Testo della Commissione

Emendamento

4.2 non sono disponibili sostanze alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative;

soppresso

Motivazione

L'emendamento chiede che sia soppressa la prescrizione intesa a sostituire una sostanza chimica semplicemente perché esiste un'alternativa, nell'interesse della sicurezza del

bambino. Se una valutazione del rischio dimostra che la sostanza non comporta alcun rischio per un bambino, non c'è motivo di esigere che si proceda a sperimentazioni con nuove formule chimiche che rischiano di cambiare la prestazione del materiale che le contiene. La sicurezza del bambino dipende in primo luogo e soprattutto dalla sicurezza dei materiali utilizzati per fabbricare un giocattolo, ad esempio se la plastica s'incrina o si scheggia. Di conseguenza la sicurezza è maggiore se s'impiegano materiali che superano le prove di prestazione previste.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Allegato II – parte III – punto 5

Testo della Commissione

5. Le sostanze o i preparati classificati come CMR della categoria 3 a norma della direttiva 67/548/CEE possono essere utilizzati nei giocattoli se l'uso della sostanza sia stato valutato dal comitato scientifico pertinente e sia risultato sicuro in considerazione dell'esposizione – ciò previa adozione di una decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2 e purché l'uso di dette sostanze o preparati negli articoli di consumo non sia vietato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Emendamento

5. Fatta salva l'applicazione delle restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, appartenenti alla categoria 3, ai sensi dell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE se:

i) l'uso di dette sostanze e preparati negli articoli di consumo sia stato vietato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH); oppure

ii) la sostanza CMR della categoria 3 è contenuta in componenti o in parti dei giocattoli che sono accessibili ai bambini, come stabilito dalla norma EN 71 e il comitato scientifico competente ha valutato, conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, che il contenuto della sostanza nel giocattolo costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana, in particolare per quanto riguarda l'esposizione.

Motivazione

La differenza tra le sostanze CMR 1 e 2 e la CMR 3 è chiara: le sostanze CMR della categoria 3, che sono assai numerose, non sono soggette alle stesse restrizioni normative delle categorie 1 e 2. Diverse centinaia di sostanze chimiche sono classificate come CMR 3 e si riscontrano in materiali utilizzati per fabbricare prodotti di consumo e anche giocattoli. Nell'interesse della salute dei bambini e dell'impegno assunto dall'UE per legiferare meglio, occorre definire un approccio comune per tutti i prodotti di consumo. Le sostanze CMR 3 che sono vietate dovrebbero essere elencate in un nuovo allegato II b.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Allegato II – parte III – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I fabbricanti possono continuare a immettere sul mercato i giocattoli che contengono le sostanze classificate come CMR a norma della direttiva 67/548/CEE, per i quali è stata presentata una richiesta, fino a quando non sia stata adottata la relativa decisione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Allegato II – parte III – paragrafo 7 – primo elenco delle fragranze allergizzanti – nuovi punti dopo il punto 38

Testo della Commissione

Emendamento

- (39) Muschio di ambretta***
- (40) 4-fenil-3-buten-2-one***
- (41) amyl cinnamal***
- (42) alcol amilcinnamico***
- (43) alcol benzilico***
- (44) salicilato di benzile***
- (45) alcol cinnamico***
- (46) cinnamal***
- (47) citrale***

- (48) cumarina*
- (49) eugenolo*
- (50) geraniolo*
- (51) idrossicitronellale*
- (52) Idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide*
- (53) isoeugenolo*

Motivazione

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and need to be added. It is also appropriate to ban 13 fragrances that are subject to labelling in the Commission's Proposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Allegato II – parte III – punto 7 – secondo elenco delle fragranze allergizzanti

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>(1) amyl cinnamal</i>	
<i>(2) alcol amilcinnamico</i>	
(3) alcol anisilico	(3) alcol anisilico
<i>(4) alcol benzilico</i>	
(5) benzoato di benzile	(5) benzoato di benzile
(6) cinnamato di benzile	(6) cinnamato di benzile
<i>(7) salicilato di benzile</i>	
<i>(8) cinnamal</i>	
<i>(9) alcol cinnamico</i>	
<i>(10) citrale</i>	
(11) citronellolo	(11) citronellolo
<i>(12) cumarina</i>	
<i>(13) eugenolo</i>	
(14) farnesolo	(14) farnesolo

(15) geraniolo

(16) esilcinnamaldeide

(16) esilcinnamaldeide

(17) idrossicitronellale

(18) idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide

(19) isoeugenolo

(20) liliiale

(20) liliiale

(21) d-limonene

(21) d-limonene

(22) linalolo

(22) linalolo

(23) metileptin carbonato

(23) metileptin carbonato

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one

(25) estratti di Evernia prunastri

(25) estratti di Evernia prunastri

(26) estratti di Evernia furfuracea.

(26) estratti di Evernia furfuracea.

Motivazione

La Commissione ha omesso un certo numero di importanti sostanze nell'elenco delle fragranze allergizzanti. E' necessario completare l'elenco.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Allegato II – parte III – punto 8 – Testo introduttivo e tabella

Testo della Commissione

Non devono essere superati i limiti di migrazione degli elementi sottoindicati dai giocattoli o dai loro componenti accessibili nel corso di un uso effettuato conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

<i>Elemento</i>	<i>mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile</i>	<i>mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso</i>
<i>alluminio</i>	<i>5625</i>	<i>1406</i>
<i>antimonio</i>	<i>45</i>	<i>11.3</i>
<i>arsenico</i>	<i>7.5</i>	<i>1.9</i>
<i>bario</i>	<i>4500</i>	<i>1125</i>
<i>boro</i>	<i>1200</i>	<i>300</i>
<i>cadmio</i>	<i>3.8</i>	<i>0.9</i>
<i>cromo (III)</i>	<i>37.5</i>	<i>9.4</i>

<i> Cromo (VI)</i>	<i> 0.04</i>	<i> 0.01</i>
<i> cobalto</i>	<i> 10.5</i>	<i> 2.6</i>
<i> rame</i>	<i> 622.5</i>	<i> 156</i>
<i> piombo</i>	<i> 27</i>	<i> 6.8</i>
<i> manganese</i>	<i> 1200</i>	<i> 300</i>
<i> mercurio</i>	<i> 15</i>	<i> 3.8</i>
<i> nickel</i>	<i> 75</i>	<i> 18.8</i>
<i> selenio</i>	<i> 37.5</i>	<i> 9.4</i>
<i> stronzio</i>	<i> 4500</i>	<i> 1125</i>
<i> stagno</i>	<i> 15000</i>	<i> 3750</i>
<i> stagno organico</i>	<i> 1.9</i>	<i> 0.5</i>
<i> zinco</i>	<i> 3750</i>	<i> 938</i>

Emendamento

Per proteggere la salute dei bambini, per le sostanze sottoelencate la quantità giornaliera che si rende biodisponibile a seguito della manipolazione dei giocattoli non deve superare i seguenti valori:

0.2 µg Antimonio

0.01 µg Arsenico

0.85 µg Bario

5.0 µg Boro

0.25 µg Cadmio

0,25 µg Cromo* (derivato da cromo trivalente)

0.35 µg Piombo

0.2 µg Mercurio

1.25 µg Selenio

Inoltre possono rendersi biodisponibili da composti organici dello stagno le seguenti quantità massime:

0,025 µg Stagno, oppure

0,075 µg Somma di composti organici dello stagno.

Per l'esposizione per via orale, il valore limite per la biodisponibilità risultante dalla manipolazione dei giocattoli non può superare il 10% della dose giornaliera tollerabile per i bambini (DGT).

Motivazione

Sostanze che non intervengono nella fabbricazione dei giocattoli, come lo stronzio, devono essere eliminate dalla direttiva e monitorate in base ai consueti processi tossicologici. I valori limite per le altre sostanze sono troppo elevati e vanno ridotti. In particolare occorre fissare un valore limite più basso per il piombo. Il criterio di misurazione per le sostanze

elencate deve basarsi sulla dose giornaliera tollerabile per i bambini.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Allegato V – parte B – punto 7 – comma 2

Testo della Commissione

"Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".

Emendamento

" È vivamente raccomandata la sorveglianza di un adulto".

Motivazione

Questa formulazione offre maggiori garanzie per la sicurezza del bambino.

PROCEDURA

Titolo	Sicurezza dei giocattoli		
Riferimenti	COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)		
Commissione competente per il merito	IMCO		
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 11.3.2008		
Relatore per parere Nomina	David Hammerstein 27.5.2008		
Esame in commissione	27.5.2008	16.7.2008	7.10.2008
Approvazione	7.10.2008		
Esito della votazione finale	+: 29	–: 2	0: 11
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Țicău, Vladimir Urutchev		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Domenico Antonio Basile, José Javier Pomés Ruiz, Stefano Zappalà		